

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). Dotazione organica dei direttori e dei dirigenti delle direzioni e dei settori.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

Art. 4 - Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

Art. 5 - Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009

Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009

Art. 7 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009

Art. 8 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009

Art. 9 - Conferma della dotazione organica dei direttori e dei dirigenti delle direzioni e dei settori

Art. 10 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visti l'articolo 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alla l.r. 59/1996, alla l.r. 60/1999, alla l.r. 6/2000, alla l.r. 43/2006, alla l.r. 38/2007, alla l.r. 20/2008, alla l.r. 26/2009, alla l.r. 30/2009, alla l.r. 39/2009, alla l.r. 40/2009, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 23/2012, alla l.r. 77/2012 e alla l.r. 80/2012);

Considerato quanto segue:

1. le modifiche della l.r. 1/2009 si rendono necessarie per migliorare l'efficienza della struttura organizzativa regionale in coincidenza con l'acquisizione di nuove competenze e personale nell'ambito del riassetto istituzionale in corso;
2. al fine di garantire la piena efficienza della struttura è integrato l'elenco dei poteri del direttore mediante la previsione della possibilità di adottare gli atti urgenti di competenza dei dirigenti qualora si verifichi l'impossibilità oggettiva di provvedere;
3. allo scopo di rendere l'organizzazione della struttura regionale più efficiente sono precisate le caratteristiche dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali, prevedendo che essa venga conferita con atto scritto motivato, per periodi di tempo limitati, e che sia svolta secondo le direttive impartite dal delegante. Si rinvia a un decreto del Direttore generale della Giunta per la determinazione delle modalità di conferimento;
4. al fine di garantire la massima economicità e razionalizzazione del servizio, il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza è assegnato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale;
5. al fine di consentire forme più strutturate di collaborazione con gli attori del territorio è previsto che l'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni comunitarie svolga attività di informazione, oltre che verso enti locali della Toscana e imprese toscane, anche verso soggetti pubblici o privati, che operano a livello comunitario a favore della Regione Toscana;
6. sono modificate le disposizioni relative al personale regionale in servizio presso l'ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie di Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello corrisposto al personale del Ministero affari esteri in servizio presso le sedi estere;
7. nell'ottica di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali, è ampliata la casistica in cui può essere delegata al titolare di posizione organizzativa la funzione di rappresentare la Regione nelle conferenze di servizi;
8. con deliberazione n. 215 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato le risultanze definitive dell'analisi organizzativa per il riordino della struttura operativa della Giunta regionale, compreso il piano finale di riassetto degli uffici dirigenziali regionali, in aderenza al nuovo modello organizzativo delineato con le modifiche apportate alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90;
9. a far data dal 1 dicembre 2015 sono cessate dal servizio varie unità di personale di qualifica dirigenziale, collocate in sovrannumero dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 215/2015 in applicazione dell'art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 2, comma 11, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

10. successivamente alle suddette cessazioni si rende, pertanto, necessario riconfermare la composizione e la quantificazione della dotazione organica complessiva dei direttori e dei dirigenti di settore, determinata con la citata deliberazione della Giunta regionale 215/2015;

11. al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi di riassetto organizzativo previsti nella presente legge, è opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserita la seguente: i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Delega di funzioni dirigenziali

1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all'articolo 9, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e secondo le modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.

2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e comunque inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.

3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). “.

Art. 3

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al ruolo dirigenziale regionale”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“ 1 bis. Il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Per l'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“ 1 bis. il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è sostituita dalla seguente:
“b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito comunitario attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 23 novembre, n. 61/R, sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 dopo le parole “ Trento e Bolzano” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con altre regioni europee e reti interregionali europee”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 26/2009 le parole “non superiore al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 65 per cento”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009

1. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Nei casi di cui al comma 1 lettera a) e al comma 2 primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. “.

Art. 9

Conferma della dotazione organica dei direttori e dei dirigenti delle direzioni e dei settori

1. A seguito del primo riordino della struttura organizzativa regionale i posti della dotazione organica dei responsabili delle direzioni e dei settori della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura sono confermati a regime nel numero di cento, indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 9 marzo 2015, con esclusione del personale dirigenziale da trasferire dalle province e dalla città metropolitana di Firenze di cui all'allegato D alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011).

2. Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, di personale di qualifica dirigenziale comandato da altre amministrazioni o di personale a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti dagli articoli 13, comma 1, 14 e 18-bis della l.r. 1/2009.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.